

D.g.r. 21 giugno 2021 - n. XI/4922**Formare per Assumere - incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 14 settembre 2015 n.150 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;

- Visti i provvedimenti governativi che hanno dichiarato e disciplinato lo stato di emergenza sanitaria per COVID-19;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza sanitaria da COVID-19;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, dell'articolo 4;
- i successivi provvedimenti governativi e le ordinanze regionali con cui è stato prorogato e disciplinato lo stato di emergenza e disposte misure restrittive per il contenimento dei contagi;

Considerato che i provvedimenti introdotti a livello nazionale connessi alla crisi sanitaria da COVID-19, e il protrarsi delle restrizioni di attività economiche e produttive, hanno determinato un forte impatto negativo sul contesto socio-economico lombardo, sul mercato del lavoro e sulla condizione economica di molte categorie di lavoratori;

Richiamato l'accordo tra Ministro per il Sud e Regione Lombardia il 16 luglio 2020 per far fronte all'emergenza sanitaria per COVID 19, che prevede l'assegnazione a Regione Lombardia di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex. art.242 del d.l. 34/2020 destinate alla riprogrammazione di alcune misure del POR 2014-2020. In tale ambito, sono destinate risorse per le politiche attive per un ammontare di Euro 100 Milioni;

Considerato che il contesto della crisi strutturale generata dall'emergenza COVID-19 ha richiesto a molte imprese, e in particolare in alcuni settori, una profonda riorganizzazione a fronte di nuovi processi produttivi e innovazioni tecnologiche. Pertanto, il venir meno del blocco dei licenziamenti impatterà fortemente sui livelli occupazionali, in particolare nell'ultimo trimestre del 2021;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede strumenti mirati al reimpiego dei lavoratori espulsi accompagnati da interventi di qualificazione intensiva e mirata ai nuovi fabbisogni; In particolare la quinta missione del Piano «Inclusione e Coesione» ha come obiettivo quello di facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale;

Atteso che in attuazione della d.g.r. n. 4.398 del 10 marzo 2021, con d.d.u.o. n. 4033 del 24 marzo 2021 è stato approvato l'«Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo riguardanti la concessione di incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro» destinato ad incentivare l'assunzione delle persone in stato di disoccupazione che accedono alle politiche attive regionali di Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro;

Considerato che, alla luce del citato contesto di profonda trasformazione degli scenari economici, si rende necessario rivol-

gere attenzione anche alle imprese che esprimono domanda di lavoro qualificata secondo propri standard di competenze, così da sollecitare un ruolo attivo del mondo imprenditoriale nel colmare il gap di competenze dei disoccupati in fase di inserimento;

Ritenuto di attuare la nuova misura «Formare per assumere - incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze» secondo gli indirizzi definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che, in vista della ripresa economica, si stima una richiesta di incentivi di circa 1.000 - 1.500 domande di contributo a seguito di assunzione nella prima annualità;

Ritenuto di demandare alla Direzione competente l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento;

Ritenuto di stabilire che, per la fase di avvio della presente misura, è stanziata una somma di 5.000.000,00 € a valere sull'«Accordo «Riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020», sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale in data 16 luglio 2020 sulla base dello schema approvato dalla Giunta con d.g.r. n. XI/3372 del 14 luglio 2020 capitolato di spesa del bilancio regionale: - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810;

Stabilito che la dotazione finanziaria potrà essere incrementata a valere sulle economie che verranno contabilizzate a seguito della chiusura del Bando approvato con d.d.u.o. 2 febbraio 2021 «Dote Unica Lavoro Quarta fase - Misura a sostegno dei lavoratori parasubordinati o autonomi occasionali o con retribuzione da cessione di diritto d'autore, privi di partita IVA - attuazione della d.g.r. n. 4157 del 30 dicembre 2020»;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal

Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 24 giugno 2021

regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Ritenuto di stabilire che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura avverrà sulla base della scelta effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte dei beneficiari dell'aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura nel rispetto:

- del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5.1 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
- «Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01», volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del

COVID-19 da parte della Comunicazione sopra citata;

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

Vista la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000,00 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;

Dato atto che con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Stabilito, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi:

- ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5.1 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
- sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA. 62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Stabilito decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine, ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrare nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5.1 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Stabilito altresì che gli aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, a titolo di abbattimento tassi a valere sul Regime quadro della disciplina degli aiuti SA. 62495:

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe e dell'aiuto SA. 62495, a seguito della proroga del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
- sono concessi agli operatori economici che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;

- non possono essere concessi, in via generale, a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell'articolo 2, punto 18 regolamento di esenzione 651/2014);
- possono essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5.1 (cumulo) e 6 (controllo) la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023;

Ritenuto che nel caso in cui la concessione dei contributi avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis»:

- gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;
- gli operatori economici beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che: - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA. 62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17469;

Acquisito nella seduta del 15/06/2021 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto l'art. 6 della l.r. 22/2020 che prevede «In sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione). La Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo»;

Visto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle im-

prese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID» che all'art. 10-bis. «Defasazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» inseriti in sede di conversione dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede al comma 1 che «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa «Formare per assumere - incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze» da realizzarsi secondo i criteri illustrati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che, per la fase di avvio della presente misura, è stanziata una somma di 5.000.000,00 € a valere sull'Accordo «Riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020», sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale in data 16 luglio 2020 sulla base dello schema approvato dalla Giunta con d.g.r. n. XI/3372 del 14 luglio 2020 capitoli di spesa del bilancio regionale: - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810;

3. di demandare alla Direzione competente l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento;

4. di prevedere che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura avverrà sulla base della scelta effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte dei beneficiari dell'aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura nel rispetto:

- del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5.1 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);

- sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA. 62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

5. di stabilire che decorso, il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5.1 (Cumulo) e 6 (Controllo);

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs.33/2013 avverrà in sede di adozione dei decreti attuativi;

Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 24 giugno 2021

7. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A)

Formare per assumere- Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze

Finalità e obiettivi

L'iniziativa si rivolge all'ampia platea di persone in cerca di lavoro che risiedono sul territorio lombardo (oggi stimate in oltre 700.000 tra disoccupati e inoccupati) e si inserisce nella strategia più ampia tracciata dal PNRR per favorire una ripresa delle attività d'impresa, con l'obiettivo specifico di promuovere la l'adattamento delle competenze dei lavoratori rispetto alle profonde trasformazioni dei processi produttivi e, al tempo stesso, di ridurre i tempi di reimpiego delle persone espulse dal mercato del lavoro a causa della pandemia.

Nello specifico, l'intervento si propone di superare il mismatching tra domanda e offerta, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.

Nell'ambito di tale iniziativa, gli enti che compongono la rete dei servizi di formazione e lavoro sono fortemente orientati ad accrescere la qualità della propria offerta di servizi rispetto alle esigenze espresse dalle imprese e a migliorare l'efficacia dei percorsi di reimpiego.

In tal senso, focalizzandosi sui bisogni delle imprese, la misura costituisce un'opportunità ulteriore rispetto agli interventi in corso di politica attiva e si inserisce nella strategia europea e nazionale di ripresa e contrasto alla crisi occupazionale.

Destinatari

Lavoratori che prima dell'assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni-

Sono altresì esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali di politica attiva già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi.

Beneficiari

Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:

- le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;
- gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
- le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

Sono escluse le imprese con attività relative ai seguenti Codici Ateco:

- 96.04.1 - 96.04.10 Centri per il benessere fisico (c.d. “centri massaggi”);
- 92.00.01 - 92.00.09 Sale gioco con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ad es. “slot machine”, “Video Lottery”, sale scommesse, etc.);
- 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop).

Sono escluse le pubbliche amministrazioni, le aziende controllate dalla pubblica amministrazione, le società di assistenza tecnica coinvolte nell’Avviso e gli operatori accreditati per i servizi di formazione e lavoro di Regione Lombardia.

Sono inoltre esclusi i datori di lavoro presso cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

Caratteristiche del contributo

Al beneficiario è riconosciuto un contributo per la formazione erogata in fase di inserimento unitamente ad un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro. Il contributo può essere inoltre esteso alla copertura dei costi di selezione del personale, ove richiesto.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello nazionale, purché non riguardino gli stessi costi ammissibili.

Voucher per la formazione

Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, fino al valore massimo di 3.000 €, a fronte del servizio fruito, da avviarsi a partire dalla pubblicazione del bando attuativo del presente provvedimento e comunque entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo.

Ai fini della riconoscibilità del contributo, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione, da una Università con sede in Lombardia o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.

E’ possibile l’ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi esclusivamente se finalizzati all’acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni di competenze. Fra questi sono ricompresi i percorsi formativi finalizzati alla certificazione delle competenze per l’esercizio delle funzioni socio-sanitarie di OSS e ASA.

Voucher per i servizi di selezione

L’azienda può accedere ad un **voucher fino ad € 500,00** per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati da soggetti appartenenti all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro.

Incentivo occupazionale

L’incentivo assunzionale è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro così differenziato:

- lavoratori fino a 54 anni: 4.000 €
- lavoratrici fino a 54 anni: 6.000 €
- lavoratori over 55: 6.000 €
- lavoratrici over 55: 8.000 €

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:

- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi dal contributo i contratti di lavoro subordinato di tipo domestico, di somministrazione o di lavoro intermittente.

Il contributo è liquidato a fronte della rendicontazione del servizio fruito ed è subordinato all'effettività del contratto di lavoro e della permanenza del lavoratore presso l'impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione del contributo.

Dotazione di risorse

In fase di avvio, è stanziata una prima somma di 5.000.000,00 € a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale in data 16 luglio 2020 sulla base dello schema approvato dalla Giunta con D.G.R. n. XI/3372 del 14/07/2020.

La dotazione finanziaria potrà essere incrementata a valere sulle economie che verranno contabilizzate a seguito della chiusura del bando approvato con d.d.u.o. 2/02/2021 "Dote Unica Lavoro Quarta fase – misura a sostegno dei lavoratori parasubordinati o autonomi occasionali o con retribuzione da cessione di diritto d'autore, privi di partita IVA – attuazione della dgr n.4157 del 30 dicembre 2020".

Regime di Aiuto di Stato

A scelta dell'impresa, il contributo può essere erogato, a normativa vigente, nell'ambito:

1. del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5.1(cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
2. sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA. 62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Monitoraggio e valutazione

Regione verificherà, secondo le scadenze e le modalità che saranno definite dai provvedimenti attuativi, la permanenza del lavoratore presso il datore di lavoro destinatario del beneficio e la localizzazione della sede di lavoro sul territorio lombardo.

I provvedimenti attuativi definiscono le modalità per il riconoscimento del voucher formativo per i percorsi finalizzati all'assunzione di specifiche figure regolamentate o abilitanti, e all'acquisizione di competenze o di patentini ivi compresi i tempi di concessione del contributo e di conclusione dei percorsi formativi.